

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE**

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n. 351 del 25/06/2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di approvazione del nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE (Direttiva "Habitat") - relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") – concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – “Legge quadro sulle aree protette” – che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale italiano;
- VISTA** la legge n. 157 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.;
- VISTA** la Legge n. 96 del 4 giugno 2010 - “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” – Legge comunitaria 2009”.
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del n. 357 dell'8 settembre 1997 - disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva 92/43/CEE, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat elencati nell'allegato A, delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 19 giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – contenente l'elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – contenente l'elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- VISTA** la L. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

- VISTO** il Decreto Ministeriale del 17 ottobre del 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale” – che regola il rapporto tra i siti della Rete Natura 2000 e l’attività venatoria al fine di assicurare il mantenimento in uno stato di conservazione sufficiente gli habitat e le specie di interesse comunitario;
- VISTA** il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2009 “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione;
- VISTA** la Legge n. 33/97 del 1 settembre 1997 e s.m.i. - “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale” che recepisce la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 e disciplina l’attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso sostenibile delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi;
- VISTA** la L.R. 10 agosto 2011, n. 19 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria”;
- VISTA** la Legge n. 98 del 6 maggio 1981 - “Norme per l’ istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali”;
- VISTA** la Legge n. 14 del 9 agosto 1988 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali";
- VISTO** il Decreto del 30 marzo 2007 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente "Prime disposizioni d’urgenza relativa alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO** il Decreto del 22 ottobre 2007 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTO** il Decreto del 18 dicembre 2007 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente “Modifica del decreto 22 ottobre 2007, concernente disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la Legge Regionale 14 novembre 2008 n. 12 sul controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette;
- VISTE** le Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 già emanate dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 22738 del 31 marzo 2010 del Dirigente Generale della Direzione Regionale Ambiente;

PREMESSO CHE con nota prot. n. 17620 del 14/03/2011 (prot. A.R.T.A. n 16069 del 15/03/2011) l’Assessorato regionale delle risorse agricole alimentari – Dipartimento interventi strutturali per l’agricoltura (AP) ha trasmesso la documentazione per avvio della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di Valutazione di incidenza (VI), sulla proposta di Piano faunistico venatorio Regionale 2011-2016 (PFVR), al quale piano il calendario

venatorio oggetto della presente valutazione di incidenza si riferisce;

con successiva nota prot. n. 18788 del 22/03/2011 (prot. A.R.T.A. n. 24015 del 15/04/2011) l'Assessorato regionale delle risorse agricole alimentari – Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura (AP) ha trasmesso la comunicazione di avvio delle consultazioni, art. 13 comma 1, ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), contenente i siti presso cui visionare la documentazione e le password di accesso;

con nota dell'Autorità Competente in materia di VAS, (prot. A.R.T.A. n. 29676 del 05/05/2011), è stato integrato l'elenco dei S.C.M.A, inserendo i seguenti enti Gestori delle aree protette: Club Alpino Italiano, CUTGANA, Gruppi Ricerca Ecologica, Italia Nostra, Legambiente Comitato Regionale Siciliano, LIPU, WWF Italia, Rangers d'Italia;

con nota prot. n. 30276 del 24/05/2011 (prot. A.R.T.A. n. 37352 del 06/06/2011) con la quale l'Assessorato regionale delle risorse agricole alimentari – Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura (AP) ha trasmesso la documentazione della proposta di piano faunistico venatorio 2011-2016, costituita dai seguenti elaborati: Proposta di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Studio di incidenza, Questionario di consultazione, Cartografie, Avviso per la G.U.R.S.;

con nota prot. n. 30364 del 25.05.2011 il Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, ha reso noto ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCMA) la disponibilità alla consultazione del materiale documentale costituito dal Rapporto Ambientale contenente i contributi pervenuti a seguito della consultazione di cui al punto precedente, dall'elaborato "Sintesi non tecnica", dello "Studio di incidenza" e della "Proposta di Piano";

VISTA la nota prot. n.41520 del 02/08/2011 (prot. ARTA n. 51921 del 05/08/2011) del l'Assessorato regionale delle risorse agricole alimentari – Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, avente ad oggetto "Valutazione di incidenza Calendario Venatorio 2011-2012", riferita al Piano faunistico venatorio 2011-2016 in iter di approvazione, con la quale si trasmettono i seguenti elaborati:

Calendario venatorio 2011/2012;
Allegato "A" e allegato "B" al calendario venatorio
Carta degli Ambiti territoriali di caccia,
Carta degli habitat d'interesse comunitario,
Carta dei siti natura 2000,
Carta delle are protette;

VISTO il D.D.L. n. 740 del 27 luglio 2011, come convertito in legge con L.R. 10 agosto 2011, n. 19 che modifica ed integra la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, in materia di attività venatoria che all'art. 3 "disposizioni transitorie" della L.R. 10 agosto 2011, n. 19 dispone "*Nelle more della definizione del procedimento amministrativo di approvazione del Piano faunistico – venatorio, trovano immediata applicazione, esclusivamente per la stagione faunistico-venatoria 2011/2012, le disposizioni della proposta di Piano di cui alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Regione siciliana del 3 giugno 2011, fermo restando il divieto di caccia nei territori in cui sia comunque vietata l'attività venatoria per effetto di vincoli derivanti dalla normativa comunitaria e/o da altre leggi e disposizioni. L'esercizio venatorio all'interno*

dei Siti Natura 2000 è consentito secondo le indicazioni previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, eventualmente implementate con le indicazioni contenute nei piani di gestione, approvati o in via di approvazione, previa valutazione d'incidenza, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni”.

RITENUTO che la procedura amministrativa di formazione del parere di incidenza abbia criteri di straordinarietà per i contenuti delle disposizioni transitorie, e considerato l'iter di approvazione del PRFV 2011-2016 in itinere, come sopra sintetizzato e che lo stesso PRFV rappresenta lo strumento tecnico-amministrativo con il quale, anche in ottemperanza delle normative vigenti, s'intende definire e attuare una strategia prioritariamente indirizzata alla protezione della fauna e degli habitat;

RILEVATO che gli obiettivi principali che la proposta di piano ha inteso perseguire sono: la tutela della fauna selvatica, intesa quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità regionale, nazionale e internazionale, attraverso il recepimento di convenzioni, direttive e l'applicazione di leggi in materia di fauna ed habitat;

il prelievo sostenibile delle specie oggetto di prelievo venatorio, purché questo non contrasti con le esigenze di tutela della fauna e che non arrechi danni effettivi alle produzioni agricole;

che gli obiettivi secondari che il piano ha inteso perseguire sono:

a) migliorare la protezione diretta delle specie faunistiche particolarmente protette e/o minacciate e delle zoocenosi che contribuiscono al mantenimento di un elevato grado di biodiversità regionale, nazionale e globale;

b) assegnare quote di territorio differenziate, destinate rispettivamente alla protezione della fauna ed alla caccia programmata;

c) ripristinare gli habitat delle specie faunistiche e gli ecosistemi attraverso interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici;

d) regolamentare l'attività venatoria con particolare attenzione ai Siti Natura 2000;

e) contribuire a mitigare gli effetti delle attività derivanti dall'esercizio venatorio;

f) rendere la gestione faunistico-venatoria compatibile con le attività agro-silvo-pastorali;

g) interagire con i soggetti gestori delle aree protette, relativamente ad una coordinata gestione della fauna selvatica;

h) realizzare una efficiente rete di centri di recupero della fauna selvatica ferita o debilitata;

i) assicurare il controllo delle specie faunistiche problematiche;

j) organizzare e avviare un'attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio;

TENUTO CONTO che lo studio di incidenza di supporto alla proposta del Piano (PRFV) così come integrato dal Rapporto Ambientale, tende a soddisfare gli orientamenti di protezione ambientale definiti dalla direttiva "Habitat" 92/43/CEE, pur in assenza degli elementi di cui all'allegato G ex art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i. specificatamente per le singole aree rete natura 2000, consentendo comunque di effettuare una valutazione sulle interferenze ambientali, atteso il livello di pianificazione e la scelta di escludere dette aree dall'attività venatoria;

DATO ATTO che con prot. n. 42026 del 04/08/2011 (prot. ARTA n. 52791 del 09/08/2011) l'Assessorato regionale delle risorse agricole alimentari – Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, avente ad oggetto "Valutazione di incidenza Calendario Venatorio 2011-2012", è stato richiesto il parere di incidenza agli Enti gestori di Parchi e riserve, assegnando un termine di giorni 15 nella considerazione che i contenuti della valutazione di incidenza sono

riportati nella proposta di piano (PRFV) a suo tempo trasmessa a detti Enti per le valutazioni ed i pareri di competenza nell'ambito della procedura di VAS e della integrata VI;

VISTO -il parere dell'ISPRA, prot. n. 26709 del 10/08/2011, con il quale vengono fornite prescrizioni in materia di specie cacciabili, nonché periodi e modalità di caccia, di cui si riportano per estratto le parti da considerare per le manifestate interferenze con la tutela delle specie e le possibili incidenze atte a superare le problematiche rilevate:

Mancata sospensione della caccia alla Moretta;

Possibilità di esercitare la caccia al Fagiano;

Prelievo venatorio della Tortora per sei giornate invece che per tre giornate durante il mese di settembre, nel periodo della cosiddetta "preapertura" carniera giornaliero fissato in 10 invece che in cinque capi e mancanza di un limite massimo stagionale (specie in sfavorevole stato di conservazione);

Apertura della caccia a Quaglia, Colombaccio, Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena alla 3° domenica di settembre anziché al 1 ottobre;

Chiusura della caccia a Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena il 15 gennaio anziché il 10 gennaio;

Chiusura della caccia alla beccaccia il 10 gennaio anziché il 31 dicembre;

Mancata indicazione di un limite di camiere annuale per il Codone e la Pavoncella (entrambe specie in sfavorevole stato di conservazione);

Limite di carniera stagionale per la Quaglia (specie in sfavorevole stato di conservazione) fissato in 40 anziché 25 capi;

Limitazione della caccia agli uccelli acquatici per la conservazione delle specie di interesse prioritario;

Modalità di prelievo della Lepre italiana - insussistenza delle condizioni per avallare una prosecuzione del prelievo venatorio sulla Lepre italiana in Sicilia;

Modalità di prelievo del Coniglio selvatico;

ed allo stesso modo, le indicazioni in merito ad altri aspetti tematici del calendario:

- eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio;

- *maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;*

- *difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio;*

- *il periodo previsto per l'addestramento dei cani;*

- *mobilità del cacciatore;;*

- *l'annotazione dei capi abbattuti;*

PRESO ATTO dei seguenti pareri di incidenza degli Enti gestori di Parchi e Riserve Naturali: Club alpino italiano, nella sua qualità di Ente gestore delle R.N.I. "Monte Conca, Grotta di Entella e Grotta Conza, avente prot. 243/2011 del 16/08/2011 (prot. ARTA n. 54169 del 19/08/2011), che esprime una valutazione negativa, e fornisce un elenco di richieste "*limitatamente alla parte riguardante, in maniera diretta o indiretta, le aree protette ricevute in gestione ed i siti natura 2000 ad esse collegate*"; Legambiente, nella sua qualità di Ente Gestore delle RNI: Isola di Lampedusa, Macalube di Aragona, Grotta di Carburangeli, Grotta di Santa Ninfa, Lago sfondato, Grotta di sant'Angelo Muxaro, avente prot. n. 145/rn/VI/CV del 13/08/2011 (fax prot. ARTA n. 53976 del 18/08/2011 e nota prot. ARTA n. 54155 del 19/08/2011), che esprime "parere interlocutorio negativo" e fornisce un serie di prescrizioni "*affinché l'esercizio venatorio possa svolgersi in termini sostenibili e compatibili con le finalità delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 in esame e con gli obiettivi di conservazione del patrimonio faunistico*"; Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali, avente prot. n. 14463 del 16/08/2011 (prot. ARTA n. 54541 del 23/08/2011), che esprime un

parere favorevole subordinato al rispetto di alcune condizioni;
LIPU nella sua qualità di ente gestore della Riserva Naturale Orientata "Biviere Di Gela" prot. n. 100 del 19 agosto 2011 che esprime parere con prescrizione;

- ESAMINATI** i Piani di Azione per specie faunistiche di particolare interesse conservazionistico elaborati e pubblicati dall' I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e dal M.A.T.T.M. e la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", redatta dall'I.S.P.R.A.;
- SENTITO** Il Servizio 4 – Protezione del Patrimonio Naturale – che ha manifestato il proprio parere nell'ambito della stesura del presente provvedimento, anche ai sensi del D.A. 30 marzo 2007 e ss.mm.ii.;
- RILEVATO** che il calendario venatorio 2011-2012 ed il relativo studio di incidenza per le specie di interesse venatorio riportano i contenuti della "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in ordine alle attività di caccia delle seguenti specie: Tortora, Quaglia, Colombaccio, Merlo, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena, Beccaccia, Codone e Pavoncella; mentre, per ciò che attiene l'apertura della caccia alla lepore italiana, la proposta di piano indica, *"piuttosto che mantenere il tetto di due abbattimenti annui, difficilmente verificabile, sarebbe più utile limitare ad un solo mese il periodo di prelievo venatorio per questa specie"*; della Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- PRESO ATTO** dell'emanazione, intervenuta posteriormente alla data di pubblicazione della proposta di PRFV, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 Aprile 2011 "Dichiarazione di importanza internazionale della zona umida denominata Saline di Trapani e Paceco" ai sensi della convenzione di Ramsar – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 134 dell'11/6/2011, nonché dell'emanazione intervenuta posteriormente al 24/05/2011, data di trasmissione della proposta di PRFV, dei seguenti D.D.G. del D.R.A.:
- n. 331 del 24/05/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia "Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)";
 - n. 332 del 24/05/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia "Residui Dunali della Sicilia Sud Orientale";
 - n. 416 del 17/6/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia denominato "Residui Boschivi del Catanese";
 - n. 417 del 17/6/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia denominato "La Gurna e Fiume Fiumefreddo";
 - n. 418 del 17/6/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia denominato "Fiume Simeto";
 - n. 452 del 27/06/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia denominato "Lago Soprano";
 - n. 453 del 27/06/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia denominato "Pizzo Muculufa e Rupe di Falconara";
 - n. 601 del 03/8/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia denominato "Vallone di Piano della Corte";
 - n. 602 del 03/8/2011 di approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete Natura 2000 Sicilia denominato "Complesso Immacolatelle, Micio Conti, Boschi limitrofi";
 - n. 577 del 27.07.2011 di Istituzione della R.N.O. "Pantani della Sicilia Sud-Orientale";
 - n. 589 del 29.07.2011 di "Apposizione vincolo biennale all'area "Capo Murro di Porco e Penisola della Maddalena", ricadente nel comune di Siracusa,

propedeutico all'istituzione della riserva naturale”;

VISTO il D.D.G. del 1 giugno 2011 del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'agricoltura, che definisce l'Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2011/2012 – 2013-2015 ed il successivo Decreto Assessoriale del 13 luglio 2011 dell'Assessore per le risorse agricole e alimentari che ha stabilito il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili per ogni singolo ambito territoriale di caccia;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti del Dipartimento Regionale Ambiente – Servizio 1 VAS-VIA

RILEVATO che il PRFV 2011-2016, pubblicato nella G.U.R.S. del 03.06.2011 prevede, divieti e limitazioni discendenti dall'applicazione delle norme nazionali e regionali (Valichi montani, Parchi, Riserve naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, Zone cinologiche di tipo “A” e “B”, Zone del Demanio Forestale, Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97, Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, Zone del Demanio Forestale, Fondi chiusi, Soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco) e che il calendario venatorio 2011-2012 vieta nella valutazione di incidenza l'attività venatoria nei 150 metri attorno ai siti natura 2000, nonché l'uso dei pallini di piombo nei 150 metri attorno alle ZPS;

CONSIDERATO che nella proposta di PRFV è fatto divieto di praticare l'attività venatoria nelle aree della Rete Natura 2000, in quanto tali aree sono state ritenute prioritarie per il raggiungimento delle quote di territorio protetto previste dalle norme vigenti al momento della sua predisposizione (25% in ambito provinciale) e che lo studio di incidenza allegato al piano è fondato su tale divieto, sono da ritenersi poco significativi o non significativi, i rischi riferibili ai seguenti ambiti di valutazione:

- Perdita di aree di habitat all'interno dei Siti Natura 2000;
- Perturbazione, densità e/o frammentazione della specie all'interno dei Siti Natura 2000;
- Perturbazione, densità e/o frammentazione delle specie protette all'interno nei Siti Natura 2000.

TENUTO CONTO che lo studio di incidenza di supporto alla proposta del Piano (PRFV) di supporto alla proposta di Calendario Venatorio 2011-2012, tende a soddisfare gli orientamenti di protezione ambientale definiti dalla direttiva “Habitat” 92/43/CEE, pur in assenza degli elementi di cui all'allegato G ex art. 5 D.P.R. 8 settembre 1997 e s.m.i. specificatamente per le singole aree rete natura 2000, consentendo comunque di effettuare una valutazione sulle interferenze ambientali, atteso il livello di pianificazione e la scelta di escludere dette aree dall'attività venatoria;

RICHIAMATO l'Art. 42. della L. 157/1992 come modificato dalla L.146/2010 nelle parti in cui recita:

"1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.";

"5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

RITENUTO che l'attività venatoria, così come le altre attività socioeconomiche, non è necessariamente in contrasto con la conservazione degli habitat e delle specie, poiché rappresenta una delle molteplici attività, accanto all'agricoltura, alla pesca o ad altre attività ricreative, che possono essere svolte nei siti Natura 2000. Tuttavia, le tali attività potrebbero avere conseguenze significative qualora in grado di provocare una marcata riduzione della capacità del sito di assicurare la sopravvivenza delle specie per le quali esso è stato designato e potrebbero inoltre comportare una riduzione del potenziale di caccia. Per cui, in alcuni casi l'attività venatoria è incompatibile con gli obiettivi di conservazione di determinati siti, laddove accanto a potenziali specie cacciabili siano presenti specie rare altamente sensibili al disturbo. Tali situazioni devono essere identificate sito per sito;

CONSIDERATO che sono prevedibili le seguenti, ulteriori, interferenze con effetti diretti e indiretti su habitat e specie di interesse comunitario, derivanti dalla possibilità di esercitare l'attività venatoria nelle aree limitrofe ai siti Natura 2000:

- prelievo venatorio (piani di abbattimento e periodo): riduzione di popolazione di specie animali o loro squilibrio, rischi di estinzione locale, impoverimento in termini di biodiversità complessiva, frammentazione di popolazioni o di areali;
- calpestio per l'attività venatoria o di addestramento: danneggiamento o alterazione di habitat sensibili per calpestio diretto di cacciatori e cani; modifiche degli areali distributivi e delle densità delle specie oggetto di prelievo e di altre ad esse correlate (ad es. relazioni preda-predatore); squilibrio nelle densità di prede disponibili che favoriscono specie opportuniste quali Volpe, Corvidi, ecc.;
- inquinamento da piombo su specie sensibili: rischi di intossicazione su rapaci, uccelli acquatici, galliformi e altre specie;
- diffusione nell'ambiente di materiali inquinanti (pallini di piombo e cartucce di plastica);

RITENUTO che per eventuali integrazioni, ampliamenti delle zone nelle quali è consentita l'attività venatoria, ed in particolare per aree interne ai siti della rete Natura 2000, gli eventuali impatti negativi, genericamente bassi o nulli, potrebbero divenire di tipo potenzialmente elevato in considerazione di aree protette a limitata estensione dell'area, per cui l'effetto diretto ed indiretto dell'attività venatoria, anche numericamente limitata a poche unità, potrebbe causare effetti sulla presenza e frequentazione da parte dell'avifauna stanziale e migratrice;

CONSIDERATA la frammentazione ambientale conseguente alla forte antropizzazione e urbanizzazione tipica di questi ultimi decenni rende indispensabile individuare e tutelare quelle entità territoriali definite "corridoi ecologici", intesi come fasce di territorio che hanno mantenuto caratteristiche ambientali tali da consentire gli spostamenti della fauna da un areale ad un altro;

CONSIDERATO che gran parte delle specie protette nidifica nelle aree protette coincidenti con parte del territorio delle ZPS, escluse dall'attività venatorie, comunque l'attività va opportunamente disciplinata, l'incidenza potenziale non è alta;

- CONSIDERATO** che sono prevedibili i seguenti effetti diretti accertati e potenziali di tipo positivo su specie e habitat:
censimenti, monitoraggi, raccolta dati sulla fauna selvatica oggetto di prelievo;
protezione di una o più specie mediante la pianificazione territoriale;
regolamentazione dell'attività venatoria e della pressione di caccia;
- RILEVATO** che l'elenco che i dati di superficie di alcune riserve naturali, non tengono conto degli aggiornamenti intervenuti sui provvedimenti istitutivi, e ritenuto che il divieto di attività venatoria vige sull'intera estensione della Riserva:
- estensione Riserva Naturale Lago Sfondato: ha 43,70;
- estensione Riserva Naturale Grotta di Carburangeli: ha 4,56;
- estensione Riserva Naturale Grotta di S. Angelo Muxaro: ha 20.
- CONSIDERATA** la necessità di garantire misure di conservazione tali da preservare la coerenza ecologica dei siti della rete Natura 2000 e l'adeguata conservazione dei siti medesimi;
- VALUTATO** che la dimensione temporale delle azioni di disturbo alla fauna, limitata secondo l'attuazione dei dispositivi normativi in materia venatoria, ed ulteriormente ridotta dalle prescrizioni del Calendario Venatorio, costituisce una importante azione di mitigazione dei potenziali effetti ambientali;
- RICHIAMATO** l'art. 2 della L.R.19/2011 nelle parti in cui dispone che "Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Regione può consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è, in ogni caso, sospeso";
- FATTI SALVI** i pareri degli enti competenti in materia e gli obblighi discendenti dalle prescrizioni dettate dagli stessi riguardo alla fattibilità delle opere programmate, nonché, i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

- ART. 1** le premesse fanno parte integrante del presente Decreto;
- ART. 2** il presente Decreto esclude l'attività venatoria alle aree discendenti dall'applicazione delle norme nazionali e regionali (Valichi montani, Parchi, Riserve naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica, Zone cinologiche di tipo "A" e "B", Zone del Demanio Forestale, Fondi chiusi ai sensi dell'art. 24 della L.R. 33/97, Centri ed Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento, Zone del Demanio Forestale, Fondi chiusi, Soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco ecc.) oltretutto all'interno delle aree della Rete Natura 2000 ed attorno alle stesse per una fascia buffer di almeno 200 metri,
- ART. 3** dovranno essere adeguati i divieti ed i limiti di pratica dell'attività venatoria previsti nella proposta di calendario venatorio 2011 – 2012 al regime vincolistico, ove maggiormente restrittivo, della proposta di Piano (PRFV);
- ART. 4** nel Calendario oggetto del presente Decreto dovranno essere inserite, ove non specificatamente indicate, le misure di mitigazione previste dalla relativa Relazione di Valutazione di Incidenza;
- ART. 5** dovrà essere attuato l'aggiornamento delle aree in cui sono state istituite le nuove zone cinologiche non indicate all'interno del calendario ricadenti nel territorio di

Mazzarrà (ME) di Canicattì (AG);

- ART. 6** la caccia nelle isole minori è limitata ai soli cacciatori residenti ed eventualmente ammessi, in relazione alla densità venatoria;
- ART. 7** in attesa di definire la fenologia delle specie, è vietata la caccia prima del 1 ottobre 2011 nella Rotta di Migrazione Monti di Santa Ninfa – dorsale di Poggioreale – Z.P.S. Grotta di Entella individuata nel Piano di Gestione “Complessi Gessosi Santa Ninfa”;
- ART. 8** vengono stabilite le seguenti limitazioni per singola specie:
- la caccia alla Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) è ammessa per un numero massimo di prelievo pari a un capo stagionale per cacciatore, il quale dovrà essere obbligato alla comunicazione della avvenuta cattura con la predisposizione della relativa scheda di prelievo da inviare, ai fini della vigilanza, alle Ripartizioni Faunistiche territorialmente competenti ;
- la caccia per Quaglia, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena è consentita nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2011 ed il 10 gennaio 2012;
- il termine della caccia alla Beccaccia è fissato al 31 dicembre 2011;
- le giornate di caccia alla Tortore durante la preapertura sono ridotte a tre;
- i limiti massimi di carniere per Codone, Pavoncella, Tortora e Quaglia sono fissati in 5 esemplari giornalieri con un massimo di 25 capi stagionali;
- è vietata la caccia alla Moretta in tutto il territorio regionale, per non ingenerare confusione con la Moretta tabaccata;
- ART. 9** al fine di favorire l’insediamento dell’Anatra marmorizzata, negli ATC in cui è segnalata tale specie, dovrà essere posticipata l’apertura della caccia agli anatidi alla fine di ottobre;
- ART. 10** dovranno inoltre rispettarsi le seguenti prescrizioni:
- è fatto divieto di uso del Fagiano, specie non presente sul territorio siciliano allo stato selvatico, all’interno delle aziende faunistiche – venatorie, nel rispetto del divieto di immissione di cui all’art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i. ;
- l’allenamento e l’addestramento dei cani è ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio;
- per le zone umide e lungo i corsi d’acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde è vietato l’uso dei pallini di piombo;
- è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, finalizzato all’abbattimento, ciò al fine di evitare i potenziali impatti sulla fauna tutelata che potrebbe essere confusa dai cacciatori nella specie di appartenenza;
- dovranno essere rispettati i criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007) anche alle porzioni di IBA attualmente non rientranti in ZPS;
- ART. 11** con l’approvazione definitiva del calendario, dovrà essere specificato chiaramente che in fase di preapertura vale il criterio di reciprocità per l’accesso dei cacciatori extraregione, solo se provenienti da altre regioni in cui è vigente la disposizione di preapertura;

ART. 11

Il presente *provvedimento* è rilasciato ai soli fini della *Valutazione di incidenza* del Calendario Venatorio 2011/2012 solo per le previsioni indicate negli elaborati presentati.

Eventuali modifiche al Calendario dovranno essere preventivamente comunicate al *Servizio 1 VAS-VIA dell'ARTA Sicilia (DRA)*;

ART. 12

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 04.08.2011

Il Dirigente del Servizio 1 VAS-VIA
(Natale Zuccarello)
firmato

Il Dirigente del Servizio Patrimonio
Naturale UO S4.3
(Marcello Panzica La Manna)
firmato

Il Dirigente Generale
(Giovanni Arnone)
firmato